

CAMERA DEI DEPUTATI N. 523

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, STORTI, DONAT-CATTIN, SCALIA, CORONA GIACOMO,
CANESTRARI, ARMATO, GIRARDIN, CAVALLARI NERINO, TOROS,
SINESIO, GITTI, AGOSTA**

Presentata il 4 ottobre 1963

Norme integrative della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, per la promozione alle qualifiche di primo segretario tecnico e di primo ragioniere nell'Amministrazione della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 dicembre 1961, n. 1307, recante norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente i ruoli e le carriere del Ministero della sanità, nell'inquadrare alcune categorie di dipendenti del Ministero stesso, appartenenti alla carriera esecutiva (assistenti sanitarie volontarie e aiutanti tecnici), nelle corrispondenti carriere di concetto (assistenti sanitarie e segretari tecnici), prescindendo dal titolo di studio posseduto, ha conservato loro l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Tale beneficio ha comportato che la quasi totalità di essi avendo già maturato l'anzianità richiesta, ha potuto sostenere gli esami alle qualifiche di prima assistente sanitaria e di primo segretario tecnico (coefficiente 325).

La stessa legge n. 1307 (articolo 4) ha previsto un'altra norma in virtù della quale tutti gli impiegati della carriera esecutiva e dei ruoli aggiunti, con tre anni di anzianità, sono stati ammessi a partecipare ad un concorso per esame speciale per la qualifica iniziale del ruolo di concetto dei segretari tecnici, conservando, agli effetti giuridici,

l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza. Il beneficio del riconoscimento dell'anzianità di carriera acquisita è stato esteso, sempre dall'articolo 4 della predetta legge, anche a quel personale delle carriere esecutive (archivisti, ecc.) che sono transitati nella carriera di concetto dei segretari tecnici mediante pubblico concorso.

Dalle disposizioni della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, sono stati esclusi gli appartenenti al ruolo dei ragionieri, i quali sono transitati mediante pubblico concorso nella qualifica iniziale di tale ruolo provenendo dalla carriera esecutiva. Si tratta di pochi elementi, che hanno prestato servizio sin dal 1946 presso l'Amministrazione sanitaria e che, per le norme vigenti, non possono sostenere gli esami per la promozione a primo ragioniere, in quanto non hanno maturato l'anzianità richiesta dal testo unico.

L'articolo unico della presente proposta di legge è stato redatto in tali termini in quanto, non avendo l'Amministrazione sanitaria propri ruoli amministrativi (in seguito istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750) si avvaleva

di personale di altre amministrazioni statali comandato presso di essa. La norma serve inoltre a far raggiungere l'anzianità necessaria ad altre poche unità, appartenenti ai ruoli di concetto dei ragionieri e dei segretari tecnici, in possesso del titolo di studio, che

hanno prestato servizio egualmente sin dal 1946 presso l'ex A.C.I.S., ora Ministero della sanità, prima di essere collocati nei ruoli.

La presente proposta non importa nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di primo segretario tecnico e di primo ragioniere sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti del Ministero della sanità, appartenenti ai rispettivi ruoli, che abbiano compiuto undici anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione sanitaria.